

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL- LA TRASPARENZA

—

CRS4 2019-2021

Data	Oggetto	Versione	Approvazione	Relazione	Aggiornamento
	Adozione	2019			31.01.2019
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza					
Gianluigi Zanetti					

Indice generale

Premessa.....	4
Il CRS4.....	5
Descrizione del Centro	5
Applicazione della Normativa Anticorruzione	6
Premessa normativa	8
Legge anticorruzione e norme penali.....	10
Gli articoli del codice penale di maggior rilievo nell'ambito della normativa anticorruzione	11
Oggetto e finalità.....	26
Struttura organizzativa del CRS4.....	26
Processo di adozione del PTPC e destinatari	28
Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione.....	29
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	29
Responsabile della Trasparenza	30
L'Organo di indirizzo politico	30
Dirigenti (per l'area di rispettiva competenza)	30
Ufficio dei procedimenti disciplinari	31
Il personale del CRS4.....	31
I collaboratori, a qualsiasi titolo, del CRS4	31
Risk Management	32
Fase 1. Analisi del contesto.....	32
Fase 2. Mappatura dei processi	33
Fase 3. Valutazione del rischio.....	34
1) identificazione, per ogni processo, dei rischi di corruzione.....	35
2) la valutazione del grado di esposizione ai rischi.....	39
Pianificazione	39
Analisi del rischio.....	39
Ponderazione del rischio e stesura del PTPC	44
Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo	44
Misure di prevenzione generali.....	45
Trasparenza (rinvio)	45

Codice etico e obblighi di astensione	45
Formazione.....	46
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	47
Premessa.....	47
Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione	48
Le principali novità e le attività compiute.....	49
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	49
Obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	51
Uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	51
Termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice.....	52
Verifica del rispetto degli obiettivi di trasparenza elencati dall'all. 1 della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.....	52
Sezioni oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del CRS4.....	52
Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	54
Processo di attuazione del Programma.....	55

Premessa

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, l'Italia ha recepito sia la Convenzione dell’ONU del 31 ottobre 2003 che la Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Si è voluto, quindi, introdurre nel nostro Ordinamento un sistema organico teso alla prevenzione della corruzione e ancorato a un doppio livello d'azione: uno nazionale e uno locale. Oltre alla legge “anticorruzione” del 2012 il nostro Legislatore è intervenuto di recente, con la L. 69/2015, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” (entrata in vigore il 14 giugno 2015), anche in un’ottica di revisione delle norme già modificate o introdotte dalla L. 190/2012, soprattutto nel senso di aggravare ulteriormente i limiti edittali sanzionatori.

Il concetto di “corruzione” cui fa riferimento la normativa in esame, oltreché il PNA del 2013 e i suoi successivi aggiornamenti, è un concetto molto più ampio di quello contemplato dalle fattispecie penali. Il concetto di corruzione viene inteso nel senso da ricomprendere – così come previsto nella circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – qualsiasi “*abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati*”. In tal modo rientrano nel concetto di corruzione (avverso il quale vengono predisposti una serie di strumenti di contrasto e prevenzione) tutte quelle situazioni nelle quali, a prescindere da una rilevanza penale, venga in evidenza un “*malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite*”. Più di recente, l’ANAC, nella determinazione 8/2015 contenente le “*linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, ha dato una propria lettura dei fenomeni contrastati dalla legge n. 190 del 2012, ribadendo come il concetto di corruzione da considerare nell’applicazione delle misure di contrasto e prevenzione non riguardi solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le semplici situazioni di “*cattiva amministrazione, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*”. Occorre evidenziare, tuttavia, che la determinazione 8/2015 è stata recentemente sostituita dalla delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante «*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*». Ciò nonostante la definizione di *maladministration* individuata nelle precedenti linee guida mantiene la sua idoneità a descrivere il fenomeno contrastato dalla disciplina anticorruzione.

I livelli d'azione individuati a livello nazionale e locale dalla L. 190/2012 poggiano, in primo luogo, sull’adozione del PNA (a livello nazionale) e del PTPC (a livello locale). E’ da evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – recante “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.

114 – è stata riorganizzata la ripartizione delle funzioni in materia di anticorruzione originariamente prevista dalla L. 190/2012 tra Autorità per il contrasto della corruzione (originariamente CIVIT) e il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). Allo stato attuale, pertanto, non vi è più ripartizione di compiti tra ANAC e DFP sulla predisposizione e adozione del PNA, posto che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/14, la predisposizione, approvazione e adozione del PNA spetta all'ANAC.

In data 11 settembre 2013, con delibera n. 72, la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012. Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2015 al PNA. Da ultimo, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con importanti novità connesse alle importanti modifiche alla disciplina del D.Lgs. 33/2013 con il D.Lgs. 97/2016. Con il PNA 2017 (Det. ANAC n.1208 del 22/11/2017), invece, ci si è concentrati nell'analisi dell'attività anticorruzione in specifici settori quali Autorità portuali, Commissari straordinari governativi e istituzioni universitarie. Da ultimo, con il PNA 2018 (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), dopo aver affrontato le più recenti novità normative – tra le quali spicca la nuova disciplina sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e la novella al Codice della privacy con il d.lgs. 101/2018 – ed aver esaminato le buone prassi delle amministrazioni e delle società soggette alla disciplina in tema di anticorruzione e trasparenza, sono stati trattati argomenti specifici inerenti a agenzie fiscali, gestione dei fondi strutturali e dei fondi strutturali e nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti e misure di semplificazione per i piccoli comuni.

Il PNA e il PTPCT rappresentano documenti fondamentali dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nel senso ampio come appena delineato al quale vanno ad affiancarsi i provvedimenti generali e le linee-guida emanate dall'ANAC. Nell'ottica del Legislatore della 190/2012 il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di corruzione viene articolato in una serie di interventi. Tra gli strumenti che, nell'ottica del Legislatore sono finalizzati a contrastare, reprimere e prevenire episodi di *maladministration*, oltre al PNA e dal PTPCT, la L. 190/2012 ricomprende anche un'estensione e una ulteriore specificazione del concetto di accessibilità totale alle informazioni della PA già stabilita dal D.Lgs. 150/2009, discostandosi notevolmente, quindi, dal principio contenuto nell'art. 24, terzo comma, L. 241/1990: la L. 190/2012 rappresenta, infatti, la legge delega del D.Lgs. 33/2013, noto come Decreto Trasparenza.

Il CRS4

Descrizione del Centro

Il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) è un centro di ricerca multidisciplinare nato nel 1990 che promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali. La sede legale e operativa principale – in conseguenza della recente modifica dello statuto del CRS4 intervenuta il 17 gennaio 2017 – è situata nel Parco Scientifico e Tecnologico Polaris

(Loc. Piscina Manna, ED. 1, a Pula, a circa 40 km da Cagliari).

Il CRS4 svolge la sua attività conformemente alla definizione comunitaria di *organismo di ricerca*, con la quale si fa riferimento ad un soggetto senza scopo di lucro “*la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento*”.

La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico del CRS4 si basano sullo studio, sviluppo e messa in opera di tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione in settori tematici caratterizzati da un elevato impatto economico e sociale. Avvalendosi di competenze e conoscenze altamente specializzate, in particolare nei settori della società dell’informazione, energia, ambiente, biomedicina, visual e data-intensive computing, vengono combinate attraverso un approccio multidisciplinare ricerche di base e applicate con la messa in opera di soluzioni applicative avanzate.

Le attività di ricerca e sviluppo del centro sono principalmente svolte nell’ambito di progetti finalizzati ad obiettivi tangibili, spesso nel quadro di collaborazioni nazionali ed internazionali, e tesi ad assicurare una forte sinergia tra le finalità di utilità pubblica e sociale del CRS4 e le ricadute economiche sul territorio. Su queste basi, il CRS4 stipula accordi con il mondo accademico, imprenditoriale e scientifico.

Applicazione della Normativa Anticorruzione

Il CRS4 è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, recentemente trasformata in Agenzia della Regione Sardegna con la L.R. R.A.S. 5 agosto 2015, n. 20.

In base all’art. 9 della L.R. Sardegna 20/15 l’Agenzia regionale “Sardegna Ricerche” destina una parte dei contributi annuali ricevuti dalla Regione Sardegna al CRS4 “*in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all’interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca*”. Sardegna Ricerche, oltre al CRS4, controlla Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale ONLUS di cui all’articolo 4, comma 38, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

In data 17 gennaio 2017, come detto, è stato approvato il nuovo statuto dell’ente in virtù delle norme introdotte dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (ed in particolare in virtù dell’art. 26, primo comma) che trova la sua legge-delega nella legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già con la Determinazione n. 8/2015 – successivamente sostituita dalla delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante «*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» – precisava che, le modifiche introdotte all’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 dall’art. 24-bis del decreto-legge n. 90/2014, sull’ambito

soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, hanno determinato importanti conseguenze per quanto riguarda l'applicazione della normativa anticorruzione anche a soggetti che prima ne risultavano esclusi o, con riferimento ai quali, sussistevano quantomeno notevoli difficoltà applicative. Tali novità introdotte dal d.l. 90/2014, infatti, determinano l'applicazione della disciplina del D.Lgs. 33/2013 anche agli *“enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione”* nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli *“enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Il medesimo articolo 11 del D.Lgs. n. 33/2013 prevedeva – prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 – che *“alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, tuttavia, sono state profondamente integrate e modificate le norme del Decreto Trasparenza relative all'ambito soggettivo di applicazione. Con l'art. 2-bis del D.Lgs. 33/13, infatti, si estende in modo esplicito l'applicabilità della normativa sulla trasparenza anche a soggetti che, in precedenza, ne risultavano esclusi o per i quali, comunque, vi fossero notevoli perplessità circa l'applicabilità ad essi delle norme in questione. Tale ultimo articolo, al comma 2, lett. b), infatti, prevede che la *“medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applichi anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124”* mentre restano escluse da tale applicazione le società quotate come definite dal medesimo D.Lgs. 175/16. Sulla corretta interpretazione dell'inciso *“in quanto compatibile”* (ossia *“la medesima disciplina della trasparenza prevista per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato assimilati oltre che a società in partecipazione pubblica e agli altri enti di diritto privato assimilati”*) è intervenuta, di recente, l'ANAC con la Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (sull'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) per chiarire che *“il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti”*.

Premessa normativa

Il Piano in oggetto è stato predisposto in considerazione del seguente quadro normativo e regolamentare:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in L. 114/2014;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”;
- L.R. Sardegna 5 agosto 2015, n.20, disponibile all’indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=287785&v=2&c=12794> (link verificato nel mese di gennaio 2019);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- Regolamento (EU) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.Lgs. 196/03 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Statuto del CRS4, disponibile all’indirizzo http://static-portale.crs4.it/documents/trasparenza/2017/statuto_crs4_2017.pdf (link verificato nel mese di gennaio 2019);
- Codice etico e di comportamento del CRS4, disponibile all’indirizzo http://static-portale.crs4.it/documents/trasparenza/generici/codice_etico.pdf (link verificato nel mese di gennaio 2019);
- Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante “*Legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Deliberazione n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal

Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla legge n. 190 del 2012”;

- Linee guida, del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014 - G.U. n. 134 del 12 giugno 2014);
- Deliberazione n. 10 del 21/1/2015 e il provvedimento del Consiglio del 15/7/2015 avente ad oggetto il “*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*”;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “*Aggiornamento 2015 al PNA*”;
- Determinazione ANAC n. 831 del 2 agosto 2016 recante “*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “*Piano Nazionale Anticorruzione 2018*”;
- Linee-guida ANAC (Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016) sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- Linee-guida ANAC (Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016) sull’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
- Determinazione ANAC 1134/2017. Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Legge anticorruzione e norme penali

Con riferimento alle norme penali incriminatrici modificate o di nuova introduzione in virtù della legge anticorruzione (L. 190/2012) ed alle successive modifiche introdotte dalla L. 69/2015 si individuano i seguenti articoli del codice penale.

Occorre evidenziare che le modifiche al codice penale introdotte con la L. 190/2012 sono entrate in vigore il 28 novembre 2012, mentre le modifiche riconducibili alla L. 69/2015 sono entrate in vigore il 14 giugno 2015. Ciò ha un'estrema rilevanza con riferimento ai principi di successioni di leggi penali nel tempo, in applicazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione secondo cui *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*, nonché in ossequio al contenuto dell'art. 2 c.p., e in particolare del quarto comma, secondo il quale *“se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”*.

La L. 190/2012, con il comma 75 dell'art. 1, ha introdotto numerose modifiche al codice penale, con particolare riferimento agli artt. 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 322-ter, 323, 323-bis, 346-bis, ossia, al libro II, titolo II del codice penale avente ad oggetto i reati contro la Pubblica Amministrazione. La legge anticorruzione pone un particolare accento particolare agli articoli del capo I, titolo II, libro II del codice penale che verranno di seguito elencati e sui quali il CRS4 porrà una specifica attenzione anche con riguardo alle occasioni formative di tutto il personale.

Con riguardo alla distinzione normativa tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio occorre avere riguardo agli artt. 357 e 358 c.p.

Pubblico ufficiale (357 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricato di Pubblico Servizio (358 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e

della prestazione di opera meramente materiale.

La distinzione tra le due figure, come chiaramente precisato dalla Suprema corte, non dipende da un qualche rapporto di dipendenza dalla PA ma è connesso allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Recente sentenza di legittimità ha precisato, infatti, che *“la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non deriva automaticamente dall'appartenenza dell'autore di una mediazione illecita ad una pubblica amministrazione, ma esige che si accerti in concreto se il soggetto abbia posto in essere o abbia concorso a porre in essere atti propri dell'amministrazione”* (Cass. Pen., sent. 50284/2015).

Tuttavia, considerando che oggi tutti i reati previsti dal capo I, titolo II del libro II del codice penale (reati dei pubblici ufficiali contro la PA) possono essere commessi, indifferentemente, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la distinzione tra le due figure ha minore rilevanza rispetto al passato.

Gli articoli del codice penale di maggior rilievo nell'ambito della normativa anticorruzione

Art. 314 - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

L'articolo in questione è stato modificato oltre che dalla L. 190/2012 anche dalla L. 69/2015. Si tratta di un reato proprio (che può essere commesso, in sostanza, da un soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), procedibile d'ufficio la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è quello generico, ossia è necessaria sia la consapevolezza del possesso o della disponibilità della cosa o del denaro per ragioni di ufficio o di servizio sia la coscienza e volontà dell'appropriazione.

La nuova formulazione dell'art. 314 c.p. ricomprende anche le ipotesi che prima erano disciplinate dall'art. 315 c.p. (abrogato dalla L. 86/1990), ossia quelle ipotesi in cui l'oggetto materiale del delitto fosse rappresentato da beni di terzi, rispetto alla PA, ma dei quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio avesse il possesso o, comunque, la disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio.

L'art. 314, al secondo comma, prevede l'ipotesi del c.d. “peculato d'uso” che si configura quando il soggetto agente abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita. Ciò determina la non applicabilità dell'articolo in questione alle ipotesi in cui l'oggetto

materiale della condotta delittuosa sia rappresentato da denaro o altra cosa mobile fungibile. Con l'uso momentaneo di un bene fungibile, infatti, si verificherebbe la impossibilità di restituire la *eadem res*.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo in questione, con il riferimento ad “altra cosa mobile” si riferisce ad un oggetto più limitato rispetto a quello previsto dalle norme che richiamino, invece, il concetto di “altra utilità”, posto che – ad esempio – non potrà rientrare nella definizione di altra cosa mobile una prestazione sessuale che, invece, rientrerebbe, comunque, nel concetto di “altra utilità”. Ciò è evidente in quanto l'art. 314 c.p. richiede la previa disponibilità o possesso di un *quid* (denaro o altro bene mobile) per ragioni di ufficio o servizio.

Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto in oggetto è, anch'esso, un reato proprio (che può essere commesso, in sostanza, da un soggetto che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), procedibile d'ufficio la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è quello generico.

Nel caso in questione, a differenza di quanto in precedenza detto per il reato di cui all'art. 314 c.p., pur non facendosi espreso riferimento al concetto di “beni mobili” deve, comunque, intendersi che l’“altra utilità” dell'art. 316 c.p. vada intesa quale richiamo al concetto di “beni mobili” posto che la ricezione deve avvenire “nell’esercizio delle funzioni o del servizio”.

Le condotte oggetto della fattispecie incriminatrice possono consistere o nella ricezione indebita o nella ritenzione indebita. L’agente “ritiene indebitamente” quando, accortosi dell’errore altrui non restituisca quanto erroneamente versatogli, mentre la ritenzione può aversi nelle ipotesi in cui il soggetto agente non dia al terzo quanto gli sia dovuto e quest’ultimo non lo richieda per errore.

Art. 316-bis – Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il delitto in oggetto è stato introdotto nel nostro Ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della L. 300/00 che ha ratificato la convenzione di Bruxelles per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee (Convenzione PIF). Attraverso questa norma si è voluta introdurre un’anticipazione della soglia della punibilità

anche alle condotte, comunque fraudolente, che non integrino un “artificio o raggiri” sufficiente per il configurarsi del 640-bis c.p.. La norma, quindi, pecca di una collocazione sistematica errata.

La condotta consiste nel non destinare (distrazione) i contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti alle finalità per le quali sono stati concessi. Ciò implica che il reato è di tipo omissivo proprio. In base alla definizione della norma si ha mancata destinazione sia in casi di inutilizzo sia in casi di distrazione. Il reato si consuma nel momento del mancato utilizzo entro il termine stabilito.

L'articolo 316-bis (così come il successivo 316-ter) non rappresentano ipotesi di reato proprio – come ci si aspetterebbe da un reato collocato sistematicamente nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la PA – posto che il soggetto agente deve essere una persona “estranea alla Pubblica Amministrazione”. Il reato è procedibile d'ufficio e l'autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto.

La condotta oggetto del 316-bis si colloca necessariamente in un momento successivo a quello dell'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e questi ultimi devono essere stati concessi al fine di consentire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Come già anticipato, l'articolo in questione, non rappresenta un'ipotesi di reato proprio posto che il soggetto agente deve essere una persona “estranea alla Pubblica Amministrazione”. Il reato è procedibile d'ufficio e l'autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto.

Il beneficio ottenuto, affinché si possa configurare il reato deve essere superiore a € 3.999,96 (nel caso di somme inferiori ci troveremmo di fronte ad un mero illecito amministrativo). Occorre tenere in considerazione la somma “complessivamente” percepita e non quella eventualmente scaglionata a intervalli mensili.

La giurisprudenza di legittimità si è concentrata sull'analisi del rapporto di sussidiarietà (apparentemente risolto dalla clausola di sussidiarietà contenuta nel primo comma - “salvo che il fatto costituisca il reato previsto

dall'art. 640-bis”) con il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Di recente, la Cassazione, ha stabilito i parametri in base ai quali si dovrebbero distinguere le condotte decettive previste dall'art. 316-ter e 640-bis. A riguardo si è detto che “*in una situazione nella quale l'ente pubblico erogatore non si limiti ad una mera presa d'atto dei predetti requisiti ma compia un controllo sul contenuto dell'istanza, sulla quale, la falsificazione può influire provocando l'errore, si è in presenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p.: in tal caso, infatti, l'autocertificazione non si limita a produrre un condizionamento dell'attività dell'ente che concede il beneficio ma vizia il momento di formazione della volontà*” (Cass. Pen. 45495/2015).

Art. 317 - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il delitto in oggetto è un reato proprio, procedibile d'ufficio la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è quello generico.

La legge anticorruzione 190/2012 ha eliminato il riferimento alle condotte induttive. Attualmente, quindi, il delitto di concussione può essere solo quello “per costrizione”. La condotta precedentemente punita dall'art. 317 di concussione per induzione ha subito una *abrogatio sine abolitio*, posto che, attualmente, è punita dall'art. 319-*quater* c.p..

La versione attuale dell'art. 317 è stata introdotta dalla L. 69/2015. La legge anticorruzione, infatti, aveva eliminato il riferimento all'incaricato di pubblico servizio. Qualora la condotta di concussione per costrizione fosse ascrivibile all'incaricato di pubblico servizio, quindi, immediatamente dopo l'entrata in vigore della L. 190/12 (entrata in vigore, si ricorda, il 28 novembre 2012), poteva essere qualificata giuridicamente quale estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., con la conseguenza che la sanzione penale irrogabile era astrattamente superiore a quella prevista per il delitto di concussione.

Per il concusso (ossia la vittima del concussore, sia egli pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) non è prevista alcuna fattispecie incriminatrice posto che, nei fatti di concussione, la sua volontà è totalmente coartata dalla costrizione usata dal soggetto agente. E ciò a differenza di quanto accade per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater*) o di corruzione propria o impropria o corruzione in atti giudiziari (artt. 318, 319, 319-ter) dove la volontà del soggetto “passivo” della condotta attiva o omissiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conserva un qualche margine di scelta (seppur limitato come avviene nelle ipotesi che prima erano punite dalla fattispecie di concussione per induzione e, oggi, dal reato di induzione indebita a dare o promettere utilità).

La costrizione implica l'impiego della sola violenza morale (minaccia esplicita o implicita di un male ingiusto che porta ad una lesione patrimoniale o non patrimoniale per la vittima) mentre è esclusa la violenza fisica

che non potrà mai essere funzionalmente correlabile all'abuso di qualità o funzioni. Comunemente si ritiene che sia irrilevante la promessa effettuata dal concusso con riserva mentale (ossia senza la reale volontà di adempiervi) in quanto la riserva resterebbe confinata nella sfera interiore del soggetto passivo.

Nel reato in questione il concetto di "utilità" ha un significato molto ampio tale da ricomprendere utilità, di cui il soggetto riceve la promessa o la dazione, anche non suscettibile di valutazione economica (si pensi a una prestazione sessuale).

Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Anche il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è generico.

Il reato di corruzione impropria (che si distingue dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, denominato anche come "corruzione propria") ha subito, nel corso degli ultimi anni, numerose e rilevanti modifiche sotto il punto di vista sostanziale.

La legge anticorruzione ha, innanzitutto, eliminato il riferimento al compimento di un "atto" particolare intendendo estendere l'alveo della punibilità anche a quelle ipotesi in cui il compimento di un atto, in concreto, manchi ma, tuttavia, il soggetto agente si accordi per ottenere un quid, una retribuzione, in ragione dell'esercizio delle funzioni o dei poteri. In tale ultima accezione, quindi, rientrano anche condotte non precedentemente ricomprese, come ad esempio la c.d. "messa a libro paga" o "messa a disposizione retribuita" del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. La L. 69/2015 si è limitata ad aggravare di 6 mesi la pena nel suo massimo edittale.

E' da rilevare, inoltre, che dal 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore dell'art. 318 c.p., così come modificato dalla L. 190/2012) è assolutamente irrilevante, sotto il profilo sanzionatorio, il fatto che la corruzione sia antecedente (ossia si consumi in un momento antecedente rispetto a quello in cui l'agente eserciti le sue funzioni o i suoi poteri) o susseguente (ossia si consumi in un momento successivo al quale l'agente eserciti le sue funzioni o i suoi poteri), posto che è venuta meno la distinzione sanzionatoria prevista dal secondo comma dell'art. 318 così come disciplinato dalla L. 86/90.

Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (corruzione propria)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Si richiama, anche in questo caso, quanto già detto a proposito della corruzione impropria antecedente o susseguente. Anche il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Occorre notare, però, che sebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie non si faccia riferimento a un “esercizio delle funzioni o dei poteri” contrario ai doveri d'ufficio, ma al concetto di “atto” contrario ai doveri d'ufficio, quest'ultimo (atto d'ufficio) debba intendersi in un'accezione ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'*intraneus*.

Art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Con la riforma del 2012 (190/2012) muta natura la previsione in oggetto: in luogo della circostanza aggravante ad effetto speciale viene creata un'ipotesi autonoma di delitto. Ciò ha rilevanti effetti nel senso che, attualmente, non potrà eliminarsi l'effetto aggravatore come conseguenza del procedimento di bilanciamento con circostanze attenuanti.

Secondo una prima giurisprudenza non si sarebbe potuta configurare la corruzione in atti giudiziari susseguente posto che i fatti devono essere commessi in relazione ad un'attività giudiziaria ancora da compiersi. Tuttavia le SSUU hanno precisato che il testuale richiamo agli artt. 318 e 319 ricomprenda anche la forma susseguente (Cass. Pen., SSUU 15208/2010).

Tale reato, pur essendo un reato proprio, ha ampi margini di applicazione in considerazione del fatto che i soggetti chiamati a rendere testimonianza di fronte all'autorità giudiziaria penale, civile e amministrativa, sono considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.

Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è

punito con la reclusione fino a tre anni.

L'articolo in esame, introdotto dalla L. 190/2012, come già sottolineato, ha espunto dal reato di concussione le ipotesi commesse mediante induzione. Il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. La definizione di “induzione” in considerazione della sua atipicità e indeterminatezza finisce per rappresentare un’ipotesi residuale rispetto alla “costrizione” del 317. Perché si abbia costrizione è necessario che venga impiegata violenza o minaccia tale da escludere ogni margine di scelta (e quindi di volontarietà) all'azione del concusso che accetta di promettere o dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Secondo la Cassazione la costrizione dell'art. 317 è ricompresa nell’ambito della “minaccia”, mentre l’art. 319-quater riguarda ogni altra prospettazione di un danno (Cass. 3093/2013). Di recente le Sezioni unite della Cassazione (sent. 12228/2014) hanno precisato che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l’altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo. Ancora, secondo una recentissima sentenza, il delitto di cui all'art. 319-quater c.p. consiste nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che, “*con una condotta di persuasione, suggestione o pressione morale, condizioni in modo più tenue che nel reato di concussione la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale*” (Cass. 1331/2016).

Nel reato in esame il margine di libertà di scelta che residua in capo al soggetto “vittima” (a differenza di quanto avviene nel 317) determina la sua punibilità, ai sensi dell’ultimo comma, per una pena della reclusione sino a tre anni.

Come già visto, in base all'art. 321 c.p. di seguito illustrato

Art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

in tutte le ipotesi di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari, è punibile – con le stesse pene previste per il corrotto, anche il corruttore. Tale differenza sanzionatoria, rispetto all'art. 319-quater è dovuta al fatto che mentre nel 319-quater il soggetto passivo subisce, comunque, una limitazione della propria volontà a causa della condotta induttiva, nei reati di corruzione i soggetti coinvolti (corrotto e corruttore) si trovano a disporre della medesima “forza contrattuale”.

Art. 322 – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Nell'ottica di anticipare la soglia della rilevanza penale, per il reato di corruzione propria e impropria, il nostro Legislatore, con l'articolo in questione, ha creato una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 115 c.p.. Ciò significa che, anche nell'ipotesi in cui l'istigazione alla corruzione non venga accolta, emergerà una responsabilità penale dell'istigatore (qualora l'istigazione non sia accolta). Il riferimento all'istigazione “non accolta” è comunemente riferita all'istigazione alla corruzione alla quale non segua, dall'altra parte, un rifiuto immediato. Un eventuale ritardo o titubanza potrebbe essere configurata quale tentata corruzione (propria o impropria).

Art. 322-bis - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istitui-*

scono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Con la norma in esame vengono fatti rientrare espressamente nell'ambito della definizione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, una serie di soggetti appartenenti alla Comunità europea.

Art. 323 – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Il reato di abuso d'ufficio è un reato proprio, d'evento, procedibile d'ufficio e la cui competenza spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove è consumato il reato. Il dolo richiesto dalla norma è articolato, nel senso che *“il dolo richiesto è generico con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l'obbligo di astensione), mentre assume la forma del dolo intenzionale rispetto all'evento (vantaggio o danno) che completa la fattispecie”* (Cass. Pen., sent. 87/2016). Ciò comporta, secondo la recentissima sentenza citata, che *“la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusti. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento non iure tenuto dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino l'effettiva ratio ispiratrice del comportamento, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, il contesto e il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno”*. Ne consegue che sono esclusi i fatti commessi con dolo eventuale.

La norma in questione prevede due alternative ipotesi di azione: da un lato può aversi la commissione dell'abuso d'ufficio, partendo da *“una violazione di norma di legge o di regolamento”*, dall'altra, presupposto del reato può essere anche un'omissione: l'omissione di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Il riferimento al concetto di *“legge”* deve intendersi come riferito alla legge formale (legge costituzionale, ordinaria, regionale e delle province autonome) o atto normativo avente forza di legge (DL, DLGS), direttive self-executing. Il concetto di *“regolamento”* deve essere inteso quale riferimento alle norme di rango sub-legislativo aventi carattere generale e astratto. Ciò induce la giurisprudenza a ritenere non configurabile la *“ingiustizia”* in questione in presenza di una semplice ipotesi di *“eccesso di potere”* (si veda al riguardo Cass. Pen., sent. 27823/2015). È bene sottolineare, però, che si è ritenuto che il requisito della violazione di legge possa consistere anche nell'inosservanza dell'art. 97 Cost. nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi (Cass. Pen., sent. 46096/2015).

La violazione dell'obbligo di astensione può integrare l'abuso d'ufficio sia quando l'agente ometta di astenersi nei casi espressamente previsti, sia quando - pur in assenza di una specifica previsione - il funzionario pubblico si trovi in una situazione di concreto conflitto di interessi (proprio o di un prossimo congiunto) che avrebbe dovuto imporgli (almeno per gravi motivi di convenienza) di astenersi dal compimento dell'atto.

Art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere

segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Con riguardo al reato in esame è bene richiamare quanto disposto dall'art. 360 c.p., secondo il quale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Ciò significa, ad esempio, che il reato di rivelazione di segreti d'ufficio – che rappresenta un'altra ipotesi di reato proprio (che può essere commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio) – può essere realizzato anche da un soggetto che (ad esempio a seguito di pensionamento) non fa più parte dei dipendenti pubblici al momento della commissione del fatto delittuoso.

Il reato di cui all'art. 326 c.p. contempla tre diverse fattispecie che possono essere consumate con differenti elementi psicologici: per la condotta del primo comma è richiesto un dolo generico (escluso nel caso vi sia un errore sulla natura riservata del segreto); per la condotta del secondo comma è richiesta la colpa e, infine; il terzo comma richiede che il soggetto agente impieghi un dolo specifico (“per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale”).

Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o

di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Primo comma: il rifiuto.

Perché si abbia un rifiuto rilevante è necessario che l'atto dell'ufficio, sia doveroso e indifferibile. Presupposto logico del rifiuto è una richiesta, tuttavia secondo la giurisprudenza recente anche se manca la richiesta e si verifica un semplice mancato compimento dell'atto doveroso, sarà comunque integrato il reato di rifiuto di atti d'ufficio, il termine rifiuto, infatti, non presupporrebbe necessariamente la previa richiesta proveniente da terzi e non si identifica esclusivamente con l'inottemperanza a questa. Il rifiuto deve essere indebito (senza causa giustificativa o autorizzazione). L'atto rifiutato deve essere compiuto per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, sanità.

Secondo comma: l'omissione.

Presupposto della consumazione della fattispecie delittuosa del secondo comma è che vi sia una formale richiesta scritta — indirizzata al soggetto competente ad emettere il provvedimento richiesto — avente natura di diffida ad adempiere proveniente da chi vi abbia interesse. Il dovere di risposta del funzionario pubblico presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo. Restano fuori dalla tutela penale le richieste capricciose o irragionevoli che sollecitano alla PA un'attività superflua e non doverosa (Cass. 79/2012). La giurisprudenza si è, in modo altalenante, occupata della configurabilità dell'abuso d'ufficio a seguito di formazione del c.d. silenzio-rifiuto. Di recente, sul punto, la corte di Cassazione (sent. 42610/2015) ha previsto che “*in tema di delitto di omissione di atti d'ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice*”. La giurisprudenza, infatti, distingue nettamente tra il momento consumativo del reato e la *fiction iuris* della formazione del silenzio-rifiuto. Infatti “*la questione del rimedio apprestato dall'ordinamento contro l'inerzia della pubblica amministrazione, consentendo con la finzione del silenzio-rifiuto che il cittadino possa procedere ad impugnazione, con la responsabilità penale del pubblico funzionario. Senza dire che, con l'esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto, non si soddisfano neppure interamente le esigenze di tutela nei confronti della pubblica amministrazione (basti pensare al vizio di merito dell'atto amministrativo) [...] Ne discende, conclusivamente, che la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, c.p., assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono, con il logico corollario che il reato si "consuma" quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato*

compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato” (Cass. Pen., sent. 41792/2015).

Art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Oggetto e finalità

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il PTPC rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi in materia. Il PTPCT non è, inoltre, un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Il presente documento, pertanto, rappresenta uno strumento di analisi delle "vulnerabilità" all'interno delle quali potrebbe astrattamente insinuarsi l'evento corruttivo e di indagine delle contromisure da apprestare in modo efficace al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre sensibilmente le ipotesi di *maladministration*.

Già con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018 oltre al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 e quello 2018-2019 – di cui il presente PTPCT rappresenta un aggiornamento – si sono poste le basi, oltre che per il più rigoroso rispetto delle norme in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, anche per una migliore organizzazione aziendale e un sempre più puntuale rispetto di principi fondamentali che si ritiene facciano parte della più intima essenza del CRS4.

Le finalità principali che il CRS4 si propone, anche attraverso l'adozione del presente documento, sono:

- a) prevenire nella maggior misura possibile le eventuali ipotesi di corruzione (intesa nella sua accezione più ampia);
- b) incrementare, soprattutto attraverso un affinamento e puntuale rispetto delle norme in tema di trasparenza e attraverso lo strumento delle segnalazioni, le capacità di individuare i casi di corruzione;
- c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.


Oltre a ciò, attraverso l'approvazione del presente documento, si vogliono sensibilizzare tutti i suoi destinatari ad una maggiore consapevolezza circa la portata negativa che il verificarsi di fenomeni corruttivi avrebbe per il CRS4 sia sotto il profilo dell'immagine, sia sotto quello delle responsabilità (*in primis* quelle penali). Si vuole, ancora, attuare un'intensa attività di sensibilizzazione e di formazione al fine di garantire al CRS4, da parte di tutti i destinatari, un prezioso contributo derivante dai flussi informativi. Attraverso le informazioni catalizzate verso la figura del RPC si potranno, sempre più, incrementare le misure preventive riducendo, al contempo, le ipotesi criminose o comunque di *maladministration*.

Struttura organizzativa del CRS4

Tra i compiti istituzionali del CRS4, in quanto organismo di ricerca, troviamo l'attività di promozione, diffusione, trasferimento e valorizzazione dell'attività di ricerca nei suoi ambiti di intervento. In questo contesto, l'attività del CRS4 deve obbligatoriamente fondere interessi e aspetti globali e locali. Come centro di ricerca, è fondamentale, per il CRS4, mantenere le sue attività allo stato dell'arte internazionale, lavorando a problemi considerati rilevanti e complessi dalla comunità scientifica e sviluppando soluzioni originali e innovative. È necessario utiliz-

zare tecnologie all'avanguardia per i servizi e affinché sostengano efficacemente l'evoluzione dei progetti di ricerca. Contemporaneamente, come entità regionale, è importante che le attività promosse abbiano una ricaduta sul territorio e producano valore aggiunto nel contesto economico e tecnico-scientifico regionale, sia attraverso l'alta formazione di studenti e di personale tecnico e di ricerca, che in termini di trasferimento tecnologico diretto dei risultati.

Al fine di svolgere al meglio questo ruolo, il CRS4 è organizzato in settori dedicati alla ricerca, sviluppo e gestione di infrastrutture, supportati da uffici amministrativi e di *business development*. L'organigramma attuale (aggiornato al 21 gennaio 2019) è presentato alla figura seguente.



Dal punto di vista del PTPC, vanno distinti almeno tre ambiti con profili diversi di esposizione a fenomeni in cui è possibile un *“abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati”*:

- I settori di ricerca, che svolgono le loro attività nel quadro di un piano di ricerca istituzionale e attraverso progetti finalizzati;
- I settori e programmi che gestiscono risorse del centro (in particolare, “strategic partnerships” - HPC per le risorse informatiche e “biosciences” - NGSC per la piattaforma NGS);
- Le strutture amministrative e di supporto, coinvolte nei processi amministrativi e di valorizzazione della ricerca.

Processo di adozione del PTPCT e destinatari

Al fine di procedere alla definizione dei contenuti del PTPCT, si è sviluppato un progetto articolato in quattro fasi distinte, realizzato da un gruppo di persone, coordinato dal RPCT. Le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto sono costituite da:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente PTPCT entra in vigore successivamente alla predisposizione da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed all'approvazione e adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del CRS4. I suddetti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del CRS4 (www.crs4.it) nella sezione dell'Amministrazione Trasparente al percorso “*Disposizioni Generali / Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*” e “*Altri Contenuti/ Corruzione*”.

Il PTPCT ha una validità triennale ma, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli art. 1, comma 8, L. 190/2012 e art. 11, D.Lgs. 33/2013, viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nell'aggiornamento del PTPCT si tiene conto:

1. delle eventuali modifiche normative o regolamentari sulla prevenzione della corruzione;
2. delle modifiche e/o aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'ANAC;
3. dell'emersione di nuovi fattori di rischio non previsti dalla precedente versione, anche a seguito di segnalazioni individuali o dei report sui procedimenti disciplinari trasmesso al RPCT da parte dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;
4. dell'emersione di fattori di rischio non precedentemente individuati;
5. dei singoli provvedimenti, prescrizioni o indicazioni – generali o specifiche – da parte dell'ANAC.

Il presente PTPCT potrà essere soggetto a modifiche ogni qualvolta il RPCT lo ritenga opportuno ed indifferibile, mediante proposta al Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri dirigenti del CRS4, l'ufficio legale, il collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

Le richieste di modifica potranno essere proposte anche dal CdA, dai dirigenti del CRS4, dall'ufficio legale, dal Collegio Sindacale, nonché dall'OdV qualora mutate condizioni esterne o interne all'ente possano determinare una inidoneità o una rilevante riduzione dell'efficacia di contrasto o prevenzione ai fenomeni corruttivi.

Destinatari del PTPCT sono:

- L'organo di indirizzo rappresentato dal Consiglio di Amministrazione;
- I dirigenti;
- Tutti gli organismi interni ed esterni di vigilanza;
- Tutto il personale a tempo determinato o indeterminato;
- Tutti i fornitori di servizi o beni;

- Tutti i collaboratori.

Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** del CRS4 è il **Dott. Gianluigi Zanetti**, Dirigente della Sezione di ricerca denominata “Data Intensive Computing”, in virtù di nomina del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018. Le funzioni e i compiti del RPCT sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013. In particolare, il RPCT provvede a:

- elaborare la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione (art. 1, comma 8,);
- elaborare i contenuti del PTPCT (art. 1, comma 9);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al PTPCT in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, – e ove sia possibile, senza compromissione delle attività del CRS4 – l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- curare e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- curare il rispetto, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e di incompatibilità (art. 15);
- verificare l'efficace attuazione delle disposizioni dei patti di integrità;
- curare la diffusione della conoscenza del codice etico e di comportamento del CRS4.

Al fine del compiuto adempimento al mandato ricevuto il RPCT ha accesso ai documenti, informazioni e dati del CRS4 funzionali all’attività di controllo e di pertinenza del vertice amministrativo. A tal fine il RPCT può entrare in contatto – nel rispetto del principio di necessità e pertinenza del trattamento dei dati personali – anche con dati personali e/o sensibili. In particolare il Responsabile potrà richiedere informazioni, anche per iscritto, al personale del CRS4 che abbia istruito o adottato un provvedimento finale, circa le motivazioni e le ragioni di fatto o di diritto che hanno portato all’adozione del provvedimento; può richiedere informazioni ai destinatari del PTPCT su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di maladministration; può valutare le segnalazioni esterne al CRS4; può indicare all’ufficio dei procedimenti disciplinari i nominativi dei soggetti che non abbiano correttamente attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione.

Con riferimento ai contratti di assunzione, a qualsiasi titolo, il RPCT verifica che siano correttamente adot-

tate le misure necessarie a evitare l'assunzione di soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano esercitato, effettivamente e concretamente, poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti del CRS4.

Il RPCT, inoltre, verifica che siano impiegate le seguenti misure:

a) che negli interpelli o comunque nelle varie forme di avvisi di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa sopra menzionata, nella forma (a titolo esemplificativo) seguente **“Non possono partecipare alla selezione né svolgere attività lavorativa o professionale per conto del CRS4 i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano concretamente ed effettivamente esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del CRS4. Sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”**;

b) che negli avvisi di selezione del personale sia espressamente richiesto al candidato di autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver riportato condanne relative ai reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale;

c) che i soggetti interessati, all'atto della partecipazione alla selezione o alla procedura finalizzata all'assunzione a qualsiasi titolo, rendano con autocertificazione una dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa, nella forma (a titolo esemplificativo) seguente **“dichiara di non aver rivestito la posizione di dipendente pubblico (né di essere stato titolare di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013) che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del CRS4 (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012). È consapevole, inoltre, che il contratto concluso in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 oltre ad essere nullo, comporta l'impossibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni e l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati ad esso riferiti”**;

d) che sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il RPCT opera in stretta collaborazione con l'OdV e si scambiano vicendevolmente le informazioni di utilità comune anche nell'ottica di armonizzare costantemente il PTPCT con il MOG del CRS4.

Il RPCT, nei casi previsti dalla legge, è destinatario anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Le responsabilità del RPCT, infine, sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Responsabile della Trasparenza (RdT)

La figura del **Responsabile della Trasparenza**, a seguito delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013, è stata unificata con quella del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al fine di rafforzarne il ruolo. A decorrere dal 2017, pertanto, si fa riferimento all'unica figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

In base alle disposizioni del PNA 2016, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati all'interno della stazione appaltante e ad indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Il CRS4, con determinazione del Presidente n. 54 del 6 dicembre 2013, ha nominato soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) il Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Milletti.

L'Organo di indirizzo politico

Organo di indirizzo politico del CRS4 è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, cui spettano i compiti di:

- Designare e nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi dell'art. 7, della Legge 190/2012;
- Trasmettere ad ANAC, attraverso le modalità individuate sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it) le informazioni circa la nomina del RPCT;
- Adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e i suoi successivi aggiornamenti;
- Trasmettere ad ANAC, ai sensi dell'art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, il PTPCT secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità Nazionale AntiCorruzione;
- Adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Dirigenti (per l'area di rispettiva competenza)

Ciascun dirigente del CRS4, per l'area di sua competenza, nell'ambito del contrasto e della prevenzione della corruzione è tenuto a:

- garantire un flusso informativo nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- partecipare al processo di gestione del rischio, anche suggerendo al RPCT le misure di prevenzione ritenute idonee o necessarie;
- Assicurare l'osservanza del Codice etico e verificare le ipotesi di violazione, segnalando l'eventualità, nel caso di riscontro positivo, al RPCT e all'Ufficio dei procedimenti disciplinari;
- Garantire l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi, nonché l'osservanza delle misure contenute nel PTPCT o nelle altre misure predisposte dal CRS4 al fine di escludere le ipotesi di *maladministration*.

Ufficio dei procedimenti disciplinari

- Svolge i procedimenti disciplinari e procede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e degli organismi di controllo interni al CRS4;
- Redige e propone al RPCT, annualmente e qualora siano ricevute e esaminate segnalazioni disciplinarmente rilevanti, un report statistico dei casi esaminati in sede disciplinare, delle possibili cause che hanno determinato l'addebito disciplinare, delle possibili contromisure al fine di arginare, per il futuro, il ripetersi di episodi della medesima natura.

Il personale del CRS4

Tutto il personale del CRS4,

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- è tenuto ad osservare le misure indicate e contemplate dal PTPCT, dal Modello Organizzativo e dal Codice etico e di comportamento del CRS4;
- segnala al proprio dirigente e/o al RPCT e/o all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, le eventuali situazioni di illecito o di violazione di obblighi di astensione di cui dovesse avere contezza nell'esercizio delle sue funzioni o mansioni e secondo le modalità individuate dal CRS4;
- segnala i casi di personale conflitto di interesse.

I collaboratori, a qualsiasi titolo, del CRS4

Tutti i collaboratori del CRS4 sono tenuti ad osservare le misure contemplate dal PTPCT, dal Codice etico, dai Patti di integrità e dal Modello Organizzativo. Gli stessi soggetti sono tenuti alla segnalazione degli illeciti rilevanti ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi al RPCT del CRS4.

Risk Management

La gestione dei rischi è riportata in apposito documento allegato al presente PTPCT ed è formato da:

- Mappatura dei processi sensibili (sono stati individuati 25 processi a rischio sulla base di un'analisi posta in essere da un team coordinato dal RPCT);
- Valutazione del livello di rischio (individuazione della gravità o dell'entità del rischio: basso, medio, alto per ogni processo);
- Indicazione delle misure di mitigazione da attuare

Fase 1. Analisi del contesto

Al fine di offrire una contestualizzazione delle attività del CRS4 per quanto riguarda i profili diversi di esposizione a fenomeni in cui è possibile un “*abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*” bisogna tenere conto che la tipologia di attività del CRS4 è quella di un *organismo di ricerca*. Con questa definizione si fa riferimento ad un soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati. Questo richiede, specificatamente, lo svolgimento di attività, anche economica, sia a scala internazionale che locale.

Per poter svolgere questo ruolo assicurando la sua finalità di utilità pubblica e sociale, garantendo sia i necessari avanzamenti dello stato dell'arte a livello internazionale che ricadute locali sul territorio, il CRS4 combina la gestione di alcune infrastrutture specializzate (centro di calcolo e piattaforme bioinformatiche) con attività di ricerca e sviluppo, insegnamento, trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati. Queste attività sono svolte sia nel quadro di piani di lavori istituzionali del centro che attraverso progetti e collaborazioni con altri enti pubblici e privati. In questo contesto, la semplificazione di tutti gli atti e procedure nel rispetto del principio di legalità, assieme a trasparenza, responsabilità ed efficienza amministrativa, si configura come elemento chiave di prevenzione di fenomeni patologici, dall'uso distorto od inefficace di risorse pubbliche a quello, particolarmente grave, della corruzione.

Il CRS4 ha il suo principale centro operativo nel Parco Tecnologico POLARIS, situato nel territorio del Comune di Pula, in provincia di Cagliari, un piccolo comune di circa 7400 abitanti con una superficie di 138,92 km² (densità di 53,38 ab./km²). Anche se, come suggerito dall'aggiornamento 2015 al PNA (Determinazione n. 12, del 28 ottobre 2015), sono spesso le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio in cui un ente opera a favorire, da un punto di vista potenziale, la commissione di eventi corruttivi, questo aspetto è poco rilevante per il CRS4 che non ha rilevanti attività economiche concentrate in territori particolari e un'ampia distribuzione geografica del personale (oltre 40% del personale proveniente dall'estero o da altre regioni italiane al momento dell'assunzione – dati 2016).

Fase 2. Mappatura dei processi

Il riferimento al concetto di “processo” è più ampio alla definizione di procedimento amministrativo così come contemplato dalla L. 241/1990, posto che, come menzionato sopra, non ogni attività del CRS4 è riconducibile al concetto di procedimento amministrativo, né, quindi, ad ogni attività del CRS4 segue l’emanazione di un provvedimento amministrativo.

In questa prima redazione del piano, la mappatura dei processi è stata effettuata in tempi brevi sotto il coordinamento dell’RPCT, coinvolgendo tutte le strutture amministrative e il dirigente responsabile della gestione delle infrastrutture. La mappatura ha riguardato una prima definizione di macro-aree, seguita dall’identificazione di processi critici all’interno di ognuna di esse.

Le macro-aree di processi del CRS4 individuate nella prima fase di *risk management* sono:

1. Acquisizione e progressione del personale;
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
3. Provvedimenti autorizzativi, protocolli d’intesa e convenzioni;
4. Gestione delle risorse;
5. Protocollo.

All’interno di ogni macro-area sono stati individuati i processi sui quali possono astrattamente incidere le ipotesi di *maladministration*.

In particolare, per la prima area sono stati individuati i processi:

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

Con riferimento alla seconda area sono stati individuati i processi:

- Definizione dell’oggetto dell’affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del crono-programma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione

Nella terza macro-area i processi individuati sono:

- Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito
- Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso
- Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca

Nella quarta macro-area:

- Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati
- Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati
- Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto
- Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale
- Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale

L'ultima area è interessata dal processo:

- Gestione del protocollo

Fase 3. Valutazione del rischio

Una volta individuati i processi sensibili sono stati analizzati i rischi ad essi attinenti. Quest'ultima analisi si è articolata attraverso due step:

1) identificazione, per ogni processo, dei rischi di corruzione

secondo la tabella seguente:

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Acquisizione e progressione del personale	1 Reclutamento	- Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari - Previsione di ingiustizi di accesso "personizzati" e inosservanza dei meccanismi di verifica - Irregolare composizione della commissione per la selezione del personale e violazione degli obblighi di astensione - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; - Induzione indebita al fine di favorire candidati o altre parti e valutazioni.
	2 Progressioni di carriera	- Progressioni economiche o di carriera accordate in modo totalmente discrezionale al fine di agevolare particolari soggetti
	3 Conferimento di incarichi di collaborazione	- Motivazione assente, generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - Conferimento di incarichi di collaborazione senza previa verifica dell'effettiva necessità all'interno dell'ente

Analisi dei processi – rischi specifici 1: Tab.1 - Identificazione rischio per la macro-area 1

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di restringere il mercato favorendo singole imprese - Indicazione di bisogni inesistenti al fine di favorire singoli operatori
	5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- Mancato rispetto delle regole di evidenza pubblica al fine di avvantaggiare un singolo operatore economico
	6	Requisiti di qualificazione	- Indicazione di requisiti specifici, delle forniture o dei servizi, al fine di favorire una singola impresa
	7	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. In corrispondenza a rischi ipotizzabili: 1) calibrazione illecita dei requisiti di aggiudicazione con riferimento caratteristiche dell'eventuale partecipante in modo da favorire il soggetto che fornisce il bene o servizio per scelta; 2) irregolare individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizza per assegnare i offerte presentate; 3) mancato rispetto dei criteri giuridici e giurisprudenzialmente individuati per la nomina commissione aggiudicatrice; 4) irregolare composizione della commissione o violazione degli obblighi di a
	8	Valutazione delle offerte	- Mancata osservanza, da parte della commissione aggiudicatrice, dei criteri precedentemente determinati su - Divulgazione di notizie riservate al fine di favorire singoli fornitori
	9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anomale
	10	Procedure negoziate	- Uso distorto della procedura negoziata fuori dai casi previsti o suo impiego per in assenza di presupposti effettivamente esistenti
	11	Affidamenti diretti	- Violazione delle regole minime di concorrenza, trasparenza e di selezione per gli affidamenti - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste per legge
	12	Revoca del bando	- Adozione di un provvedimento in assenza di violazione degli atti di gara o in altre ipotesi non consentite garantire all'impresa non assegnataria di poter nuovamente concorrere; - Adozione indebita del provvedimento di revoca al fine di creare i presupposti per la concessione dell'ordine
	13	Redazione del cronoprogramma	- Previsione di tempistiche eccessivamente dilatate per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture, al fine di: all'aggiudicatario di non essere vincolato a termini o di creare presupposti per consentire varianti o richiami ulteriori - Previsione di tempistiche calibrate sulle capacità di realizzazione in termini da parte di un singolo soggetto
	14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	- Previsione di varianti in fase esecutiva allo scopo di consentire all'aggiudicatario di recuperare il ribasso e scade di gara o, comunque, per ottenere guadagni ulteriori o indennità
	15	Subappalto	- Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture che potrebbero essere eseguiti direttamente dall'appaltatore-venditore ripartiti su soggetti diversi qualificazione rapporto come fornitura piuttosto che come subappalto - Mancata verifica dei lavori, servizi o forniture eseguiti in subappalto al fine di avvantaggiare terzi non ad
	16	Fase di liquidazione e verifica di conformità della prestazione	- False attestazioni, sul documento di certificazione di regolare esecuzione della prestazione; - Liquidazione superiore all'importo pattuito - Liquidazione eseguita per in assenza di una regolare esecuzione della prestazione

Tab.1 - Identificazione rischio per la macro-area 2

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili	
Provvedimenti autorizzativi, protocolli d'intesa e convenzioni	17	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo gratuito	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza il CRS4
	18	Conferimento o autorizzazione all'esercizio di incarichi esterni a titolo oneroso	- Attività concesse allo scopo di agevolare soggetti esterni in contrasto, conflitto di interessi o concorrenza il CRS4
	19	Stipula di protocolli di intesa, accordi di collaborazione, convenzioni di qualsiasi natura, contratti con Università e altri enti pubblici e privati a sostegno e per la divulgazione dell'attività di ricerca	- Stipula di accordi tesi a favorire in modo indebito singole aziende collegate a personale del CRS4 o a loro familiari, conviventi, o altri soggetti con i quali vi sia frequentazione abituale - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti partner per la stipula di accordi dai quali tragga vantaggio personale, in contrasto con gli interessi del CRS4, un suo dipendente o ex-dipendente - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale e potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e dei benefici patrimoniali o non patrimoniali il CRS4

Tab.1 - Identificazione rischio per la macro-area 3

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Gestione delle risorse	20 Concessione di risorse di calcolo (tempo-calcolo) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse di calcolo senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse di calcolo mediante modifiche ai sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse di calcolo - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamenti disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei rapporti relativi alle attività del centro di calcolo
	21 Concessione di risorse di memorizzazione (risorse-disco) a soggetti pubblici o privati	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione delle risorse-disco senza previo accordo o fuori dalle ipotesi consentite per legge o per regolamento - Elusione della verificabilità delle modalità di impiego delle risorse-disco mediante modifiche o altri sistemi informatici - Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse-disco - Omesso aggiornamento delle risorse al fine di favorire o non impedire ipotesi di uso non consentite di memorizzazione - Omessa verifica delle condizioni di obbligo di astensione anche per ragioni di convenienza - Omessa segnalazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche solo eventuale potenziale - Omessa o incompleta verifica delle condizioni dell'accordo e delle condizioni normative, regolamenti disciplinari circa la concessione delle risorse di calcolo all'esterno - Alterazione dei rapporti delle attività del centro di calcolo con particolare riguardo ai dischi
	22 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Decisione sul deposito di un brevetto	
	23 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Concessione delle licenze e trasferimenti relativi a diritti di proprietà intellettuale	
	24 Gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale/intellettuale: Tutela brevettuale	

Tab.1 - Identificazione rischio per la macro-area 4

Aree di rischio	Processi	Rischi specifici / Reati ipotizzabili
Protocollo	25 Gestione del protocollo	Alterazione delle risultanze di protocollo

Tab.1 - Identificazione rischio per la macro-area 5

2) la valutazione del grado di esposizione ai rischi

Queste due attività sono indispensabili per giungere all'ulteriore fase del processo di risk management relativa alla individuazione delle possibili risposte agli eventi rischiosi.

Pianificazione

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA 2013 ed i suoi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, mentre in una seconda fase sono stati individuati, per ciascuna macro-area i processi potenzialmente esposti al rischio corruzione.

Si è proceduto, quindi, alla compilazione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Analisi del rischio

Una volta ultimata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi si è passati alla valutazione dei rischi. Anche in questo caso sono state usate come utile strumento di analisi le tabelle e le indicazioni del PNA e degli allegati. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, pertanto, per ciascuna attività "a rischio" ipotizzata, si è proceduto ad un'analisi della **probabilità** concreta della realizzazione dei comportamenti a rischio e, successivamente, si è proceduto all'analisi dell'**impatto** che la verifica dei summenzionati eventi rischiosi potrebbe avere sulla struttura del CRS4.

Al fine di compiere queste indagini su probabilità e impatto si è seguita la scheda e la metodologia individuata dall'allegato n. 5 al PNA 2013.

Per quanto riguarda, quindi, l'esame della **probabilità** di verifica dell'evento rischioso, ovvero del grado di esposizione ai rischi, si è proceduto ad esaminare le seguenti domande per ciascun processo e, di seguito, ad attribuirne il relativo punteggio:

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
È altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
--	----------

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

Con riferimento, all'impatto dell'evento rischioso sono state considerate le seguenti domande (anch'esse contenute nell'All. 5 al PNA13):

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
---	----------

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di Struttura semplice	3
A livello di dirigente di Struttura complessa	4
A livello di Direttore Generale	5

In tal modo, eseguite le opportune valutazioni e verifiche per ogni singolo processo, si è addivenuti alla definizione del livello di rischio, moltiplicando la media delle valutazioni sulle probabilità di verificazione degli eventi rischiosi nonché del livello dei controlli esistenti, con la media delle valutazioni sull'impatto che tali eventi rischiosi potrebbero avere sull'intero ente.

Successivamente è stata effettuata un'ulteriore valutazione volte a identificare l'impatto (danno economico/finanziario, organizzativo e di immagine) che il verificarsi degli eventi rischiosi provocherebbe al CRS4 in termini di danno.

Probabilità oggettiva		Probabilità soggettiva
<p>DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti all'evento rischioso in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami)</p> <p>a) Sì, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO); b) Sì, vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO); c) No, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 2: Ci sono state sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio (etc.) che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) sia in relazione all'ambito penale, civile e contabile (es. Corte dei Conti) inerenti all'evento rischioso in analisi?</p> <p>a) Sì, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO); b) Sì, vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO); c) No, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è:</p> <p>a) l'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: ALTO); b) l'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: MEDIO); c) l'evento è piuttosto raro (valore: BASSO).</p>
Impatto oggettivo		Impatto soggettivo
<p>DOMANDA 4: A seguito dei controlli sono state individuate irregolarità?</p> <p>a) Sì, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO); b) Sì, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO); c) No, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 5: Ci sono stati contenziosi?</p> <p>a) Sì, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi (valore: ALTO); b) Sì, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi (valore: MEDIO); c) No, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)</p>	<p>DOMANDA 7: Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto:</p> <p>a) ingente (valore: ALTO); b) rilevante (valore: MEDIO); c) trascurabile o nessuno (valore: BASSO)</p>
<p>DOMANDA 6: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?</p> <p>a) 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO); b) Fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su quotidiani nazionali (valore: MEDIO);</p>		

c) 1 articolo su quotidiano locale o nessun articolo (valore: BASSO)		
--	--	--

Ponderazione del rischio e stesura del PTPCT

Una volta eseguite tali misurazioni si è tentato di individuare le misure atte a ridurre la probabilità di verificazione dell'evento rischioso. A tal fine vengono ponderate tutte le azioni che contribuiscono a ridurre sensibilmente le probabilità di manifestazione o, quantomeno, ad attutire l'impatto negativo dell'eventuale verificazione di tali eventi rischiosi. Le tabelle in oggetto con le valutazioni dei danni sono individuate dall'allegato 1) al PTPCT.

Le misure individuate sono sia quelle già attivate di carattere generale/obbligatorio, sia quelle specifiche per evento-rischioso-tipizzato.

Ad esito dell'analisi condotta pertanto si può ragionevolmente affermare che i processi individuati tra quelli "a rischio" presentano tutti degli indicatori di rischio bassi o medio-bassi, anche in considerazione dei complessi sistemi di controllo e di contrasto ai rischi medesimi.

L'ultima fase è stata quella relativa alla stesura del PTPCT, presentato, per la sua approvazione, al CdA del CRS4.

Trattamento del rischio e misure per neutralizzarlo

Monitoraggio e azioni di risposta

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua monitoraggi, su base semestrale, con l'ausilio degli altri dirigenti del CRS4, e degli altri organismi di vigilanza interna del CRS4, al fine di:

1. verificare la corretta implementazione delle misure previste nel PTPCT;
2. esaminare le informazioni sui processi a rischio e garantirne l'aggiornamento;
3. analizzare e verificare le segnalazioni relative all'eventuale commissione di reati, pervenute al RPCT o ad altri organi di vigilanza del CRS4;
4. analizzare e verificare le segnalazioni relative ad altre ipotesi di *maladministration* eventualmente pervenute al RPCT o ad altri organi di vigilanza del CRS4.

Qualora a seguito di tali attività di monitoraggio dovessero riscontrarsi elementi di criticità o dovessero riscontrarsi incongruenze o vuoti valutativi, si proporranno, al CdA del CRS4, le eventuali modifiche/aggiornamenti ritenuti più utili.

Misure di prevenzione generali

Si è già riferito che le attività di contrasto e di prevenzione del rischio di corruzione possono essere di tipo generale, con ciò intendendo far riferimento alle azioni di prevenzione che riguardano l'organizzazione in genere, sia di tipo specifico o particolare, ossia quel particolare tipo di misure specificamente pensate per contrastare il singolo processo a rischio. Le misure di carattere generale sono rappresentate da:

- a) un'attenzione alla rigida, costante, tempestiva e completa applicazione delle norme in tema di trasparenza, così come indicato anche nella sezione Trasparenza del presente documento;
- b) l'informatizzazione e la procedimentalizzazione dei processi con possibilità di tracciare i passaggi delle singole attività relative al processo;
- c) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico;
- f) la formazione sulla disciplina anticorruzione;
- g) i patti di integrità.

Come già menzionato, in questo contesto, la semplificazione di tutti gli atti e procedure nel rispetto del principio di legalità, assieme a trasparenza, responsabilità ed efficienza amministrativa, si configura come elemento chiave di prevenzione di fenomeni patologici, dall'uso distorto od inefficace di risorse pubbliche a quello, particolarmente grave, della corruzione. Le misure di carattere generale dovranno pertanto essere strettamente coordinate tra loro per garantire la massima semplificazione di tutti gli atti e procedure.

Trasparenza (rinvio)

Con riferimento all'aspetto della trasparenza si rinvia alla “Sezione Trasparenza”.

Codice etico e obblighi di astensione

Il CRS4, in occasione dell'approvazione del proprio modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha anche predisposto un proprio codice etico recentemente modificato al fine di renderlo maggiormente aderente ai dettami relativi al comportamento del dipendente pubblico e contenuti nel codice di comportamento nazionale DPR 62/2013 e del codice di comportamento della Regione Sardegna. Allo stato, pertanto, il codice etico del CRS4 contiene anche gli elementi del codice di comportamento.

Particolare attenzione viene posta al rispetto degli obblighi di astensione e alla segnalazione al proprio dirigente delle situazioni in cui sorga il dubbio della presenza anche di un eventuale o potenziale conflitto di interessi che deve indurre il personale del CRS4 dal porre in essere una particolare attività.

Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (Whistleblower)

Sebbene il CRS4 – anche in considerazione delle linee interpretative contenute nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'ANAC – non rientri nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 54-*bis* del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), sono in fase di predisposizione le specifiche procedure (oltre quelle già previste dal codice etico) che consentano al dipendente di segnalare tutte le ipotesi di illecito o anche di mera irregolarità (*maladministration*) in condizioni da garantire, da un lato, al dipendente di segnalare senza temere alcun tipo di “ritorsione” in ambito lavorativo e, dall'altra, al segnalato/accusato di potersi adeguatamente difendere sia in sede disciplinare che in sede giudiziale.

La disciplina in materia, inoltre è soggetta ad ulteriori aggiornamenti in considerazione della norma di cui

all'art. 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Gli obblighi di segnalazione delle ipotesi di *maladministration*, si ribadisce, fanno parte degli obblighi che incombono sul personale del CRS4 in base al codice etico.

Formazione

Il processo di formazione del personale del CRS4 al fine di sensibilizzare tutto il personale sui temi dell'anticorruzione è già stato avviato e sarà incrementato nel corso del triennio di riferimento del presente PTPC. Il CRS4, infatti, ritiene che la formazione rappresenti un momento essenziale nel contrasto ai fenomeni corruttivi. L'attività formativa per il triennio in esame, sarà personalizzato sulla base, da un lato, delle attività svolte all'interno del CRS4 e, dall'altra, sulla base delle conoscenze culturali e professionali del personale volta per volta interessato dall'attività formativa. L'obiettivo è di offrire in media 15 ore di formazione nell'ambito delle seguenti materie:

- I reati previsti dal Libro II, Titolo II, capo I del codice penale (aspetti fondamentali e fattispecie ipotizzabili);
- Obblighi del dipendente nell'ambito del percorso di contrasto ai fenomeni corruttivi e la partecipazione mediante forme diffuse di verifica e di segnalazione degli illeciti riscontrati;
- Contratti e gestione degli appalti alla luce delle recenti modifiche normative;
- Panorama normativo su anticorruzione e profili di gestione del rischio;
- Le principali responsabilità extrapenali per le ipotesi di verifica di eventi corruttivi;
- I contenuti del codice etico, del codice di comportamento e i procedimenti disciplinari;
- OpenData e OpenGov, Trasparenza e fruizione dei dati aperti in ottica anticorruzione.

Sezione Trasparenza

Premessa

Con la rivoluzione normativa in tema di trasparenza della PA verso l'esterno, iniziata con il D.Lgs. 150/2009 e culminata nel decreto legislativo emanato in attuazione della legge anticorruzione (D.Lgs. 33/2013) si è avviato un percorso in cui la trasparenza non è più, agli occhi dei consociati, soltanto il diritto di accesso agli atti secondo i canoni della L. 241/1990, ma è qualcosa in più. Un *quid* che non richiede la previa e motivata richiesta limitata ai casi in cui si sia portatori di un particolare interesse. La rivoluzione della trasparenza coinvolge, ovviamente, anche il CRS4, il quale, è consapevole del fatto che la trasparenza è più che un mero obbligo normativo: essa, qualora attuata nel pieno rispetto dei provvedimenti normativi, è soprattutto un'occasione di crescita e di miglioramento delle performance e dei risultati dell'intero ente, un importante strumento in grado di assicurare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltre che un'opportunità per chiunque – soprattutto in considerazione del testo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 – possa beneficiare dei documenti, dati e informazioni costantemente aggiornati e tempestivamente pubblicati.

In ossequio al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il CRS4, con il PTPC 2016-2018 adottava il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, oltreché per diffondere costantemente, nell'ambito di attività del CRS4 la cultura della legalità e dell'integrità, mediante il puntuale, tempestivo e integrale rispetto delle disposizioni in tema di trasparenza contenute nel c.d. Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013, introdotto nell'Ordinamento quale misura per il contrasto ai fenomeni corruttivi così come previsto dalla L. 190/2012.

A seguito delle modifiche introdotte alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs. 97/2016 non è più prevista la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. E', tuttavia, attualmente previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che in una sezione apposita del PTPCT si definiscano, innanzitutto, gli **obiettivi organizzativi** e individuali (comma 3) oltre ad indicare, poi, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo Decreto Trasparenza. Sul punto è successivamente intervenuta l'ANAC sia con il PNA2016 (par. 5.2.) sia con la delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

Nell'ultimo documento citato – il cui contenuto deve ritenersi parte integrante e costitutiva del medesimo Piano Nazionale Anticorruzione – si è evidenziato come rappresentino elementi essenziali del PTPCT, da inserire in apposita sezione Trasparenza dello stesso, uno **schema** in cui, per ciascun obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del CRS4, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. Resta salva la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. A questo proposito, con l'Allegato 2) del presente PTPCT vengono indicati, per ciascun oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del CRS4, i soggetti responsabili per la trasmissione dei dati (ossia uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) ed i soggetti a cui spetta la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni. I

nomi dei soggetti dei rispettivi uffici sono indicati nell'organigramma pubblicato – nella sua versione costantemente aggiornata nella sezione “Organizzazione/Articolazione degli uffici” dell'Amministrazione Trasparente (e riportata all'interno del presente PTPCT nella sua versione esistente al momento dell'approvazione dello stesso).

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) nasce nel 1990 ed è situato nel Parco Scientifico e Tecnologico Polaris (Loc. “Piscina Manna”, ED. 1, a Pula, a circa 40 km da Cagliari) che, negli anni, è divenuto luogo di attrazione per la ricerca high-tech.

Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare che promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali. Tali sviluppi e soluzioni si basano sulla Scienza e Tecnologia dell'Informazione e sul Calcolo Digitale ad alte prestazioni. L'obiettivo principale è l'Innovazione.

La missione del Centro è quella di aiutare la Sardegna a dar vita e far crescere un tessuto di imprese hi-tech essenziali per il suo sviluppo economico e culturale.

Lo sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica del CRS4 si focalizzano sulle tecnologie computazionali abilitanti e sulla loro applicazione nei settori della biomedicina, della biotecnologia, della società dell'informazione, dell'energia e dell'ambiente. Settori tematici caratterizzati da un elevato impatto economico e sociale, che rispondono alle esigenze del mercato, della collettività e alla necessità di sviluppare prodotti, processi e servizi ad alto contenuto tecnologico.

L'obiettivo del Centro è studiare, sviluppare e applicare soluzioni innovative attraverso un approccio multidisciplinare, avvalendosi di competenze e conoscenze altamente specializzate. Su queste basi, il CRS4 stipula accordi con il mondo accademico, imprenditoriale e scientifico, partecipando anche a rilevanti progetti nazionali ed internazionali.

Il CRS4 è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, recentemente trasformata in Agenzia della Regione Sardegna con la L.R. R.A.S. 5 agosto 2015, n. 20. Sardegna Ricerche.

In base all'art. 9 della L.R. Sardegna 20/15 l'Agenzia Regionale “Sardegna Ricerche” destina una parte dei contributi annuali ricevuti dalla Regione Sardegna al CRS4 “*in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico e per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di ricerca*”. Sardegna Ricerche, oltre al CRS4, controlla Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro Marino Internazionale onlus di cui all'articolo 4, comma 38, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

Le principali novità e le attività compiute

Il CRS4 ha immediatamente recepito in modo completo, tempestivo e corretto l'applicazione del D.Lgs.

33/2013 nella sezione del proprio sito internet denominata “Amministrazione trasparente”.

La struttura della sezione “Amministrazione trasparente”, costruita secondo le specifiche disposizioni contenute nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 33/2013 e nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013 è stata implementata con l’inserimento tempestivo e completo dei documenti, informazioni e dati previsti dal decreto.

Nel corso dell’anno 2016 è proseguita l’attività di aggiornamento del sito crs4.it in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti.

Il 23 dicembre 2016, con l’operatività delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 97/2016 si è introdotto, nel nostro Ordinamento, un altro strumento finalizzato ad estendere ulteriormente le ipotesi di trasparenza della pubblica amministrazione. Tale strumento, individuato dall’attuale art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 è il cosiddetto “**accesso civico generalizzato**” che va ad affiancarsi all’ “accesso civico” *tout court* (di cui al primo comma del medesimo art. 5), in relazione al quale, con Delibera 1309 del 28 dicembre 2016 l’ANAC ha individuato le linee-guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.

Procedimento di elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza

Fonti normative

- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 33/2013, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- L. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- L. 241/1990;
- D.Lgs. 97/2016;
- D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Regolamento (EU) 2016/679
- “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*” dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
- “*Linee Guida per i siti web delle PA*”, FormezPA - DFP 2011;
- Legge n. 190, del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione*”;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 (sostituita dalle Linee-Guida di cui alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016);

- Delibera ANAC n. 65/2013, “*Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*”;
- Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015, in tema di “*Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza*” (art. 47 del D.Lgs. 33/2013);
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante “*indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*”;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante le “*indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*”;
- D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- Allegato n. 1 alla Determinazione ANAC 8 del 17 giugno 2015, recante “*Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni*”.

Oggetto e soggetti

All’interno del presente documento sono specificati: i tempi di attuazione, le strutture competenti all’effettuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità nonché lo sviluppo della cultura dell’integrità.

All’interno del CRS4 il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza (RPCT) ed il suo nominativo è indicato nel presente documento.

Il RPCT coordina l’elaborazione, la pubblicazione e l’aggiornamento di dati, informazioni o documenti per i quali la normativa vigente dispone gli obblighi di pubblicazione. Inoltre, il RPCT ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione, aggiornamento e pubblicazione di quanto contenuto nel PTPCT.

Il RPCT deve:

- effettuare un’attività di controllo continuo e tempestivo sull’adempimento da parte del CRS4 degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, avendo cura – nel rispetto, in particolare, degli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 33/2013 – di assicurare la qualità delle informazioni (integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e comprensibilità);
- assicurare che siano rispettati gli obblighi previsti dalle norme vigenti in tema di pubblicazione di dati, in-

- formazioni o documenti sul sito del CRS4, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 7-bis del d.lgs 33/2013 e, in particolare, di curare il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
- assicurare che siano resi non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;
 - segnalare all'Organo di indirizzo politico e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento anche a seguito di segnalazione proveniente da istanza di accesso civico;
 - assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico, unitamente agli altri dirigenti del CRS4 (ai sensi dell'art. 43, comma 4, D.Lgs. 33/2013);
 - può chiedere agli uffici del CRS4 informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico;
 - intervenire, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013 nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, sulla richiesta di riesame presentata dal richiedente accesso civico e decidere con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni;
 - nel caso in cui l'accesso civico sia stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), prima di provvedere sulla richiesta di riesame, deve interpellare il Garante per la protezione dei dati personali, preferibilmente previa richiesta di parere in materia rivolto al data protection officer del CRS4;
 - nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5;
 - in relazione alla loro gravità, il responsabile deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 gli obiettivi previsti sono i seguenti:

- 1) Monitoraggio dello stato di attuazione della trasparenza entro il mese di settembre di ogni anno;
- 2) Azioni correttive per il miglioramento dei dati da caricare, nonché per la verifica della regolare pubblicazione ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 33/2013: entro il mese di settembre di ogni anno.
- 3) Monitoraggio delle istanze di accesso civico e accesso civico generalizzato.

Uffici e dirigenti coinvolti

A tutti i dirigenti del CRS4 compete la responsabilità della tempestiva messa a disposizione degli uffici dell'Amministrazione deputati alla pubblicazione dei documenti, informazioni e dati nelle relative sezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del CRS4 così come meglio specificato nell'Allegato 2). L'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede, infatti, che *"i dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici*

dell'ente, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". La trasmissione dei dati, tra l'altro, dovrà essere improntata ai principi di correttezza, veridicità e attendibilità delle informazioni fornite, con la precisazione che ciascun dirigente ha il compito di provvedere a segnalare la necessità di aggiornamento dei dati.

Verifica del rispetto degli obiettivi di trasparenza elencati dall'all. 1 della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015.

Il CRS4 pubblica, in ossequio alla Determinazione ANAC 8/2015, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito www.crs4.it i seguenti dati:

1. Dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, D.Lgs. 33/2013);
2. Compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013);
3. Compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013);
4. Personale (artt. 16, 17 e 21, D.Lgs. 33/2013);
5. Selezione del personale (art. 19, D.Lgs. 33/2013);

Le pubblicazioni avvengono da parte dei soggetti indicati nell'Allegato 2).

Sezioni oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del CRS4

- Disposizioni generali
 - Atti generali
 - Oneri informativi per cittadini e imprese
 - Attestazioni OIV o struttura analoga
- Organizzazione
 - Organi di indirizzo Politico- Amministrativo
 - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 - Rendiconti gruppi consiliari Regionali/Provinciali
 - Articolazione degli uffici
 - Telefono e posta elettronica
 - Consulenti e collaboratori
- Personale
 - Incarichi amministrativi di vertice
 - Dirigenti
 - Posizioni organizzative
 - Dotazione organica
 - Personale non a tempo indeterminato
 - Tassi di assenza
 - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 - Contrattazione collettiva
 - Contrattazione integrativa
 - OIV
 - Bandi di concorso

- Performance
 - Piano delle performance
 - Relazione sulle performance
 - Ammontare complessivo dei premi
 - Dati relativi ai premi
 - Benessere organizzativo
- Enti controllati
 - Enti pubblici vigilati
 - Società partecipate
 - Enti di diritto privato controllati
 - Rappresentazione grafica
- Attività e procedimenti
 - Dati aggregati attività amministrativa
 - Tipologie di procedimento
 - Monitoraggio tempi procedurali
 - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- Provvedimenti
 - Provvedimenti organi indirizzo politico
 - Provvedimenti dirigenti
 - Controlli sulle imprese
 - Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - Criteri e modalità
 - Atti di concessione
- Bilanci
 - Bilancio preventivo e consuntivo
 - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- Beni immobili e gestione del patrimonio
 - Patrimonio immobiliare
 - Canoni di locazione o affitto
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
 - Carta dei servizi e standard di qualità
 - Costi contabilizzati
 - Tempi medi di erogazione dei servizi
 - Liste di attesa
- Pagamenti dell'amministrazione
 - IBAN e pagamenti informatici
 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
 - Accesso civico
 - Corruzione
 - Dati ulteriori

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del PTPCT e dei dati pubblicati

Trasparenza, integrità e legalità sono concetti strettamente legati ed interdipendenti. La trasparenza è lo strumento basilare che, consente di conoscere l'operato di un'amministrazione, favorendo la verifica di un'azione amministrativa improntata ai criteri di integrità e legalità.

Lo strumento cardine, normativamente deputato a tale funzione essenziale di trasparenza, è il sito internet istituzionale www.crs4.it.

Attraverso il sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, vengono pubblicati una serie di documenti, dati e informazioni direttamente fruibili – senza necessità di autenticazione e indicizzati dai motori di ricerca generalisti – in formati aperti secondo la definizione posta dall'art. 68 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Il CRS4 prevede di pianificare e organizzare iniziative destinate al personale del CRS4 ed a soggetti esterni per la presentazione e la condivisione del PTPCT. Tali momenti di incontro, denominati sulla scorta dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 “*Giornate della trasparenza*”, rappresentano la sede migliore per illustrare i contenuti del PTPCT e le informazioni pubblicate nel sito istituzionale, oltre che le modalità di pubblicazione e gli strumenti di fruizione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Il RPCT, organizza, ove necessario, incontri periodici con gli altri dirigenti del CRS4 responsabili della trasmissione, delle richieste di aggiornamento e di pubblicazione dei dati e con i collaboratori che li coadiuvano. Durante tali incontri vengono, di volta in volta, individuate le più opportune misure organizzative da adottare allo scopo di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Gli incontri vengono organizzati anche nelle ipotesi in cui dovessero insorgere dubbi circa i contenuti e le modalità delle pubblicazioni.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

Si prevede di introdurre sistemi di monitoraggio e che consentano di ottenere report automatizzati dell'effettivo utilizzo e fruizione dei dati da parte degli utenti delle varie sezioni del sito del CRS4 e la sua pubblicazione – nella parte relativa alla sezione “Amministrazione Trasparente” – a cadenza semestrale nella sezione “Altri Contenuti”.

Nella sezione “Altri Contenuti/ Corruzione” viene pubblicato il presente PTPCT (che non deve essere tra-

smesso all'ANAC) unitamente agli altri documenti o aggiornamenti degli anni precedenti.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'art. 5 del Decreto Trasparenza ha introdotto uno strumento che consente a chiunque – senza alcuna limitazione soggettiva, di manifestazione di interesse o di motivazione dell'istanza – volta a consentire un controllo diffuso sull'attività del CRS4 attraverso la messa disposizione di dati, informazioni o documenti la cui pubblicazione obbligatoria sia specificamente indicata dalla normativa vigente.

Con il D.Lgs. 97/2016, inoltre, è stato introdotto (negli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 33/2013) l'istituto del c.d. "Accesso civico generalizzato" in base al quale "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto Trasparenza.

Pur non essendo prevista alcuna particolare formalità per l'esercizio del diritto di accesso civico, il CRS4, nella sezione del sito istituzionale "***Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Accesso civico***", pubblica le modalità da seguire per presentare le richieste di accesso civico, il fac-simile di richiesta nonché il nome e i recapiti (anche al fine di consentire una trasmissione per via telematica della istanza ai sensi del D.Lgs. 82/2005) del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per i casi in cui l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013).

"Dati ulteriori"

Nella sotto-sezione "Altri contenuti/Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" il CRS4 pubblica una serie di contenuti ulteriori rispetto a quelli imposti dalla normativa di riferimento, nel rispetto del comma 3 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 33/2013, secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

In sostanza nella sezione Altri Contenuti/Dati Ulteriori non vengono pubblicati dati, informazioni o documenti contenenti dati personali, ossia – secondo la nozione di cui all'art. 4, lett. b), del D.Lgs. 196/2003 – che contengano qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Non vengono pubblicati, inoltre, quei dati la cui pubblicazione sia esclusa dalle disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico, nonché che violino i limiti oggettivi e soggettivi alla conoscibilità posti dalla L. 241/1990 o da altre norme di legge.

Pula, 31 gennaio 2019